



AUTORITA' PORTUALE
DI ANCONA

ORDINANZA N. 4/2004

Il Commissario dell' Autorità Portuale di Ancona;

vista l'Ordinanza dell'Autorità Portuale n. 9/98 in data 27.04.98 con cui è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento di sicurezza e di tutela ambientale del porto di Ancona, in base ai poteri demandati alla medesima Autorità Portuale dall'art.6, comma 1, lett. a) della L.84/94;

ritenuto opportuno avviare il procedimento di revisione dei capitoli I e II del suddetto Regolamento disciplinanti rispettivamente l'attività di rifornimento di combustibile delle navi e il servizio integrativo antincendio, a seguito delle sollecitazioni pervenute da parte degli operatori economici interessati ed in particolare dall'Associazione Agenti e Raccomandatori marittimi (nota in data 25 agosto 2003);

valutata l'esigenza di aggiornare il suddetto testo normativo allo scopo di assicurare maggiore snellimento alle pratiche amministrative marittime e doganali ed alla esecuzione operativa delle operazioni di combustibile alle navi a mezzo autobotti, e ciò nel rispetto dei fondamentali criteri di sicurezza e tutela ambientale;

acquisiti sull'ipotesi del nuovo testo regolamentare le favorevoli valutazioni del Comando provinciale dei V.V.F. , della Capitaneria di Porto, della Circostrizione Doganale e del Chimico del porto nella riunione conclusiva tenutasi il giorno 10 febbraio 2004;

visto il parere favorevole del Comitato Portuale espresso nella seduta del 9 marzo 2004;

ORDINA (Articolo unico)

Sono approvati e resi esecutivi, con contestuale abrogazione del testo originario, i nuovi cap. I e II del Regolamento di sicurezza e di tutela ambientale, annessi alla presente Ordinanza, che entrano in vigore con decorrenza immediata.

Ancona, lì 10 marzo 2004

Il Commissario
dott. Paolo Annibaldi

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI ALLE NAVI NEL PORTO DI ANCONA A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI O AUTOBOTTI

Art. 1

Nel porto di Ancona le operazioni di rifornimento di combustibile liquido e di oli lubrificanti alle navi, potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- a) a mezzo distributori fissi ubicati nella zona portuale denominata "Mandracchio", presso la banchina n° 18 e nel porto turistico per il naviglio minore, i motopesca e le unità da diporto;
- b) a mezzo autobotti, sulle altre banchine commerciali del porto;

Art. 2

Le operazioni di bunkeraggio indicate nel precedente articolo non potranno essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche, e, se iniziate, dovranno essere sospese.

I rifornimenti dovranno avvenire di massima durante le ore diurne; nel caso di operazioni svolte nelle ore notturne la zona dovrà essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro.

I rifornimenti non potranno essere eseguiti durante lo svolgimento di operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo di passeggeri e merci di qualsiasi natura, fatta eccezione per le navi Ro/Ro - Pax nell'ambito del porto storico (banchine 1/16), stante la particolare procedura di caricazione sulle suddette navi che non interferisce in alcun modo con le eventuali operazioni di rifornimento.

Art. 3

Prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento il Comandante della Nave e gli addetti agli impianti dovranno verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.

Qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo il Comandante della Nave e gli addetti agli impianti sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima e a sospendere le operazioni di rifornimento.

In presenza di sversamenti dovrà essere posta in essere ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

Art. 4

Le operazioni di rifornimento presso i distributori di banchina potranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni :

- a) i distributori dovranno essere muniti di dispositivo di sicurezza approvati dal Ministero degli Interni in ottemperanza al titolo 1° punto XVII del D.M. 31.07.1934 e in particolare dovranno essere preventivamente sottoposti a collaudo e a ispezione periodica dall'apposita commissione ai sensi degli art. 48 e 49 R.C.N.
- b) le manichette dovranno essere integre e sempre in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento ;
- c) durante lo svolgimento delle operazioni dovranno essere tenuti pronti all'uso tutti i mezzi di estinzione incendi di cui è provvisto il distributore in base a quanto previsto dal D.M. 31 luglio 1934 e a quanto prescritto dalla commissione indicata al precedente punto a); allo stesso modo il personale di bordo dovrà sempre tenere efficienti e pronti all'uso i mezzi antincendio;
- d) l'unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte alla banchina; è vietata la doppia fila;
- e) tutti i motori di propulsione dovranno essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- f) non dovranno essere seguite alcune altre operazioni che possano generare calore o scintille ;
- g) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. L'addetto all'impianto dovrà tenere pronto all'uso una riserva di sabbia e di attrezzatura assorbente in modo da arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, fogli oleoassorbenti).
- h) dopo ogni operazione e prima di riavviare il motore, dovranno essere ventilati il vano-serbatoi e il vano-motori.

Art. 5

Le operazioni di rifornimento di combustibile a mezzo autobotte potranno essere eseguite con l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni, rispetto a quanto già disciplinato negli artt. 2 e 3 :

- a) le operazioni sono consentite esclusivamente con prodotti di categoria «C»: *oli minerali combustibili* aventi punto di infiammabilità da oltre 65° C;
- b) il trasporto del suddetto combustibile potrà essere effettuato a mezzo di autobotte contenente ciascuna non più di 30 tonnellate di prodotto;
- c) le autobotti e i rimorchi devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto su strada di prodotti infiammabili, provvisti di reti parascintille alle tubazioni di scarico dei motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo;

- d) le autobotti e i rimorchi dovranno entrare in porto solo quanto la nave è pronta a ricevere il rifornimento e dovranno uscire dall'ambito portuale immediatamente ultimate le operazioni ; in ogni caso non potrà entrare contemporaneamente nel porto storico un numero superiore a 4 autobotti; le autobotti entrate nel porto storico, in attesa di effettuare le operazioni, dovranno obbligatoriamente sostare sull'area attrezzata per le merci pericolose realizzata alla radice del molo Rizzo e potranno lasciare detta area di sosta temporanea soltanto quando l'autobotte che precede abbia ultimato il rifornimento e sia prontamente uscita dall'area portuale; analoga disciplina è prevista per le autobotti dirette nella Nuova Darsena ed in tal caso le medesime dovranno sostare ad una distanza non inferiore a m 100 dal punto di rifornimento, senza arrecare intralcio alla viabilità e alle operazioni portuali; non è consentito in alcun caso che l'autobotte acceda a bordo della nave per effettuare il rifornimento e pertanto il veicolo dovrà sostare sottobordo;
- e) gli autisti devono essere in possesso per eventuali controlli ai varchi doganali e sulle banchine di una copia dell'informativa di cui all' art. 7 debitamente vistata dall'Autorità Marittima;
- f) le manichette impiegate per il rifornimento dovranno essere in ottimo stato e di caratteristiche tali da evitare perdite di liquido o rotture; esse devono risultare costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate le seguenti informazioni:
- massima pressione di esercizio;
 - massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 1.7.02);
 - prodotti per i quali sono riconosciute idonee; data e pressione di collaudo;
 - certificato di collaudo.
- I dati di identificazione devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette; copia dei certificati deve essere esibita a richiesta del personale incaricato dei controlli;
- g) il conducente dell'autobotte dovrà sempre rimanere presente sul posto per tutta la durata dell'operazione, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di necessità;
- h) le navi interessate all'operazione di rifornimento dovranno tenere a riva il segnale B' del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- i) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli di cucina, ed i motori dovranno essere provvisti di parascintille;
- j) tra la nave e l'autobotte dovrà essere stabilita equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- k) l'operazione dovrà avvenire sotto il diretto controllo del Comandante della Nave o di un Ufficiale all'uopo designato; in caso di incendio il personale di bordo preposto alle operazioni e quello del servizio integrativo antincendio, oltre alle idonee azioni da intraprendere nell'immediato, dovrà collaborare con le squadre di soccorso dei W.F. intervenute, fornendo il necessario supporto.
- l) per un raggio di 25 mt. dalla zona dei rifornimenti e, per tutta la durata dello stesso non dovranno essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore ;
- m) per tutta la durata dei rifornimenti nei pressi della nave ed dell'autobotte per un raggio di mt. 20 non dovranno essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee: la zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata

- con un cartello indicante "VIETATO FUMARE" "NO SMOKING"; la zona interessata dal bunkeraggio deve sempre poter disporre in ogni momento di un idoneo varco per consentire l'eventuale rapido allontanamento dell'autobotte e/o l'arrivo sul posto degli automezzi di soccorso antincendio dei Vigili del Fuoco;
- n) durante lo svolgimento delle operazioni di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a terra da parte di una squadra integrativa antincendio composta da almeno 2 guardie ai fuochi abilitate secondo le disposizioni del Capo II del presente Regolamento.

Detta squadra deve essere dotata almeno dei seguenti materiali ed attrezzature:

- n. 2 estintori omologati efficienti a schiuma chimica di capacità non inferiore a 10 litri, ovvero del tipo a polvere idoneo per fuochi di classe B;
- 2 manichette da 45 mm. di diametro e lunghezza standard;
- idonea lancia per la produzione di schiuma antincendio;
- almeno 50 litri di liquido schiumogeno.

Le attrezzature antincendio devono essere tenute sempre pronte per essere immediatamente impiegate durante le operazioni di rifornimento. Il personale addetto alla vigilanza, dopo aver provveduto ad effettuare una prova di efficienza dell'idrante posto in banchina, vi collegherà le manichette che saranno mantenute in pressione, corredate della lancia schiuma tenuta in posizione idonea al contrasto dell'eventuale incendio; la tanica del liquido schiumogeno e gli estintori devono essere altresì tenuti in posizione tale da poter essere immediatamente impiegati.

Per finalità connesse ad una rapida ed efficace azione antinquinamento la squadra in servizio di vigilanza deve disporre di adeguata riserva di sabbia e segatura, di fogli oleoassorbenti, di cascame o di altro materiale comunque utile allo scopo e di attrezzatura idonea per l'utilizzo di tali materiali;

- o) l'operazione di rifornimento a mezzo autobotte è permessa anche alle unità da pesca e da diporto che non possono utilmente fruire dei distributori fissi.

Art. 6

Per le operazioni di rifornimento alle navi a mezzo autobotti dei prodotti denominati "IFO 30/40" (olio combustibile fluido) ed "IFO 180" S 45 (olio combustibile denso) avente punto di infiammabilità pari a 93° C si applicheranno le disposizioni del precedente art. 5 ad eccezione della lett. n).

Per tali operazioni, tenuto conto delle caratteristiche di infiammabilità del prodotto deve essere prevista una vigilanza con finalità prevalentemente antiinquinamento da parte di una guardia ai fuochi dotata di adeguata riserva di sabbia e segatura, di fogli oleoassorbenti, di cascame o di altro materiale utile allo scopo e di attrezzatura idonea per l'utilizzo di tali materiali. L'addetto alla vigilanza deve essere comunque dotato anche di due estintori a schiuma da 10 litri ovvero del tipo a polvere idoneo per fuochi di classe B, per il contrasto di eventuali principi di incendio.

La guardia ai fuochi deve essere obbligatoriamente dotata di idoneo mezzo di comunicazione efficiente (cellulare, radio VHF marino o altro) con il quale poter immediatamente dare l'allarme ovvero chiedere rinforzi sul posto.

Art. 7

Il Comandante della Nave che necessita di bunker o chi per lui, deve inviare alla

Capitaneria di Porto in duplice copia apposita comunicazione entro 24 ore dall'inizio delle operazioni da compilare secondo l'allegato modello.
La predetta Autorità dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e restituirà copia della comunicazione con la dichiarazione della presa d'atto.

Art. 8

Per effettuare tali operazioni nelle aree e sulle banchine in concessione, l'operatore interessato dovrà assicurarsi che il rifornimento non darà luogo a interferenza nei confronti delle attività svolte dal concessionario.

Art. 9

L'Autorità Portuale si riserva di valutare particolari situazioni non rientranti nell'ambito di disciplina della presente ordinanza.

Alla Capitaneria di Porto – ANCONA

INFORMATIVA OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO / RIFORNIMENTO
A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto Comandante / Raccomandataro marittimo della
M/N.....bandiera..... iscritta
ormeggiata alla banchina.....del porto di Ancona,

INFORMA

che procederà ad effettuare il rifornimento di tonnellatedi prodotto.....di categ. C
punto di infiammabilità >65°C <93°C >93° C;
alla motonave, il giorno.....
con inizio alle ore ... e con presumibile conclusione alle ore...., con i seguenti mezzi abilitati:

TARGA	QUANTITATIVO in	DITTA RIFORNITRICE	N. TELEFONICO DI RIFERIMENTO

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle norme contenute nell'ordinanza n. dell'Autorità Portuale di Ancona ;
- di mettere in atto tutte le prescrizioni previste dalla predetta Ordinanza;
- che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- che l'ufficiale di bordo responsabile dell'operazione di rifornimento è il Comandante o l'Ufficiale delegato;
- che farò sospendere le operazioni a semplice richiesta verbale del personale della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale.

Ancona, li

IL COMANDANTE / RACCOMANDATARIO

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

Si prende atto di quanto sopra comunicato, precisando che le operazioni dovranno avvenire nel pieno rispetto dell'Ordinanza n°... in data..... dell'Autorità Portuale di Ancona.

Ancona, li

TIMBRO

CAPO II

DISCIPLINA SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Art. 10

L'esercizio del servizio integrativo antincendio nell'ambito della Circostrizione dell'Autorità Portuale di Ancona è subordinato, ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n° 850, ad autorizzazione della Capitaneria di Porto di Ancona ed autorizzazione ex art. 68 Cod. Nav. dell'Autorità Portuale ai sensi della L. 84/94 e successive modifiche.

In qualsiasi momento l'Autorità Portuale, ai sensi della menzionata disposizione legislativa, potrà chiedere all'Autorità Marittima conferma della validità e dell'efficacia dell'autorizzazione dalla stessa rilasciata.

Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinate ad una dotazione minima di tre unità lavorative in possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli.

Art. 11

Il personale impiegato nei servizi di cui all'art. 10 deve essere parimenti autorizzato, previo accertamento e mantenimento dei requisiti di idoneità e capacità tecnica meglio specificati nei successivi articoli.

Il servizio è espletato sotto la sorveglianza dell'Autorità Marittima e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che possono in ogni momento controllare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verificare il livello di addestramento delle guardie ai fuochi e dello standard qualitativo delle prestazioni erogate.

Art. 12

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, il servizio di prevenzione antincendio deve essersi obbligatoriamente assicurato per:

- a) l'imbarco/sbarco di merci pericolose e, eventualmente, fino alla partenza della nave, secondo le prescrizioni operative e tecniche dell'Autorità Marittima;
- b) le operazioni di bunkeraggio, secondo le disposizioni del precedente Capo I;
- c) per i depositi temporanei ed eccezionali di merci pericolose nell'ambito portuale, all'esterno delle aree appositamente attrezzate al Molo Rizzo e alla Nuova Darsena, disciplinate da apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima, e ciò secondo le prescrizioni operative e tecniche della medesima Autorità

Art. 13

Negli ambiti demaniali marittimi portuali in concessione, i concessionari devono organizzare a terra i propri servizi di prevenzione o di estinzione antincendio con le modalità fissate dalle norme di legge o regolamenti specifici in vigore.

Art. 14

I requisiti per poter espletare il servizio integrativo antincendio sono i seguenti:

A - Avere prestato servizio:

- A1. nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 12 mesi, anche se non in servizio permanente, a condizione che non siano più iscritti nell'elenco del personale volontario di quel Corpo Nazionale, ai sensi del D.P.R. n.362/2000;
- A2. nella Marina Militare, nelle categorie di Tecnico di Macchine e Nocchiere di Porto-motorista abilitati al servizio antincendio (sigla categ. Tm/sa - Np/Ms-sa) o nelle rimanenti categorie, a condizione che abbiano effettuato un periodo di imbarco su navi militari per almeno 10 mesi;
- A3. nella Marina Mercantile, limitatamente al personale di coperta che:
 - abbiano effettuato almeno 2 (due) anni di navigazione su navi petroliere e/o gasiere con la qualifica di tankista o marinaio;
 - dimostri di aver espletato con la qualifica di marinaio il servizio di pompieri su navi da passeggeri per almeno 2 (due) anni ;
 - dimostri di aver espletato almeno 12 (dodici) mesi di navigazione a bordo di rimorchiatori di salvataggio dotati di equipaggiamento antincendio fisso e mobile.

B - Che siano inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- B1. essere cittadini italiani o comunitari
- B2. avere compiuto 18 anni di età;
- B3. essere di sana e robusta costituzione fisica da accertarsi mediante visita del Medico dei Porto;
- B4. saper nuotare e vogare;
- B5. aver sostenuto, con esito favorevole, un esame preliminare teorico-pratico su materie professionali davanti ad una Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, composta dal medesimo Capo del Compartimento Marittimo (o suo delegato), dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato) e dal Consulente chimico dei Porto.

Il personale di guardia ai fuochi è tenuto all'addestramento periodico di almeno 5 ore mensili, finalizzato al mantenimento delle conoscenze teorico pratiche nonché alla cura dell'integrità fisica, a cura e sotto la responsabilità del "datore di

lavoro". Allo scopo dovrà essere istituito un apposito registro ove saranno annotati i periodi addestrativi svolti secondo un programma allegato allo stesso, per eventuali controlli disposti da parte dell'Autorità Marittima o del Comando Provinciale dei VV.F. di Ancona.

Le annotazioni di cui sopra potranno essere riportate nel registro di cui al successivo art. 20.

Art. 15

Non potrà essere espletato il servizio integrativo antincendio:

- a. per cessazione del rapporto di lavoro dalla ditta autorizzata;
- b. per motivi disciplinari ;
- c. per perdita di uno dei requisiti di cui al precedente articolo ;
- d. per aver raggiunto il limite di età di anni 60.

Art. 16

Ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, il personale destinato ai servizi antincendio nel porto è soggetto alla vigilanza da parte dell'Autorità Portuale e dell'Autorità Marittima ed è sottoposto al potere disciplinare di cui all'art. 1255 C.N..

Art. 17

I servizi sono espletati secondo turni di guardia, predisposti dai responsabili delle ditte autorizzate, articolati in modo da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni. Il personale di cui all'art. 11, se comandato per lavoro, ha libero accesso in porto, sui pontili e sulle navi e galleggianti ove destinati a prestare servizio.

Art. 18

Il personale in servizio deve indossare una tuta ignifuga di colore rosso con scritta ben visibile: " SERVIZIO ANTINCENDIO - Ditta... ".

L'equipaggiamento personale di dispositivi di protezione individuale di ogni guardia ai fuochi deve comprendere un corredo minimo conforme a quanto previsto dalle vigenti normative comunitarie in materia di sicurezza ed omologazione CE, composto da:

- scarponi antisdrucchio tipo "marina" e guanti di gomma o di altro materiale non conduttore di elettricità ;
- un elmo rigido di plastica di colore rosso che protegga efficacemente dagli urti, del tipo approvato dalla Competente Amministrazione;
- una lampada elettrica di sicurezza portatile, con periodo di funzionamento

- minimo di tre ore;
 - un'ascia regolamentare e 1 coltello a serramanico;
 - una cintura di sicurezza;
 - una maschera con filtro polivalente;
 - un mezzo di comunicazione efficiente (cellulare, radio VHF marino o altro).
- Per le operazioni di vigilanza sull'imbarco di merci pericolose il personale del servizio integrativo antincendio deve disporre delle ulteriori attrezzature che all'uopo saranno imposte dall'Autorità Marittima, in relazione alla natura della merce e alla relativa pericolosità desunta dalla documentazione a corredo ed in particolare dalla scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

Art. 19

Oltre all'equipaggiamento personale di cui al precedente art. 19, ogni ditta autorizzata dovrà fornire alle squadre antincendio un automezzo attrezzato per lo specifico servizio, facilmente individuabile e su cui sia applicata la segnaletica indicante: " SERVIZIO ANTINCENDIO – Ditta...".

Art. 20

Le "guardie ai fuochi", quando in servizio, sono tenute a:

- a) rispettare ed eseguire le disposizioni dell'Autorità Portuale e Marittima;
- b) avere con sé un documento di riconoscimento;
- c) indossare la divisa completa delle dotazioni individuali di cui al precedente art. 18 ;
- d) presentarsi al Comandante o all'Ufficiale di guardia della nave o galleggiante, prima e dopo il servizio;
- e) rispettare il regolamento di bordo;
- f) mantenere contegno corretto e consono alle mansioni disimpegnate a bordo;
- g) svolgere scrupolosamente i compiti assegnati;
- h) non lasciare il posto di servizio se non a lavoro ultimato e, qualora il servizio dovesse continuare oltre il proprio turno, non prima di essere stati rilevati dalle guardie subentranti, alle quali le smontanti hanno l'obbligo di dare tutte le consegne sul lavoro da svolgere;
- i) riferire al personale di servizio della Capitaneria di Porto sullo stato di sicurezza delle navi, presso le quali sono state comandate, nonché sull'andamento dei lavori e di tutte le altre operazioni in corso. All'uopo esse, in caso di eventi straordinari, dovranno fare all'Autorità Marittima un esauriente Rapporto;
- j) informare immediatamente, in caso di qualsiasi inconveniente, l'Autorità Marittima e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite il numero telefonico " 115 " o tramite VHF marino sul canale 16.

Ciascuna Ditta autorizzata, comunque, è tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati, l'avvicendamento nominativo del personale, nonché brevi note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale

registro deve essere annualmente sottoposto a vidimazione dell'Autorità Marittima; il suddetto registro sarà esibito alle Autorità vigilanti di cui all'art. 11 del presente regolamento, ogni qualvolta da esse richiesto.

Art. 21

Le guardie ai fuochi, quando in servizio, devono provvedere ad una accurata sorveglianza in materia di inquinamento delle acque del mare e segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima, nonché a tutti gli interessati alla movimentazione del carico, ogni inconveniente che possa verificarsi in merito.